

Sintesi aggiornamento Procedure Applicative DM 2 marzo 2018



APPROVATE DAL COMITATO TECNICO CONSULTIVO
SUI BIOCARBURANTI IN DATA 4 MARZO 2021

PREMESSA

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate alla terza revisione delle Procedure Applicative del D.M. 2 marzo 2018. Il documento illustra brevemente le variazioni più significative rispetto alla revisione precedente, fornendo l'indicazione del capitolo e del paragrafo al quale fanno riferimento.

CAPITOLO 1 - INQUADRAMENTO GENERALE

Aggiornamento del sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (par. 1.2.3)

In seguito all'emanazione del D.M. MiSE del 30 dicembre 2020 per l'incremento delle quote d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e per l'aggiornamento del sistema d'obbligo è stato aggiornato il corrispondente paragrafo delle Procedure Applicative.

CAPITOLO 2 - INCENTIVAZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Modifica ai criteri di inserimento degli impianti in graduatoria stimata (par. 2.3.1)

Sono stati modificati alcuni criteri per la definizione della graduatoria stimata degli impianti ai fini dell'incentivazione e del ritiro del biometano. Nella versione aggiornata delle Procedure sono inseriti in graduatoria stimata:

- gli impianti qualificati in esercizio con contratto di incentivazione stipulato indicando tra essi quelli che rientrano nella graduatoria relativa all'incentivo e al ritiro del biometano da parte del GSE. È ammesso l'inserimento in graduatoria degli impianti per l'incentivazione tramite il riconoscimento del valore dei CIC fino al raggiungimento della "percentuale massima della graduatoria stimata" determinata anche sulla base dell'andamento dei consumi di carburanti riscontrati in corso d'anno;
- gli impianti qualificati a progetto per i quali il Produttore ha stipulato la lettera di intenti con il GSE. Per questi impianti è possibile iniziare ad effettuare il solo ritiro del biometano a partire dalla loro data di entrata in esercizio, tuttavia l'inserimento nella graduatoria non assicura al Produttore il riconoscimento dell'incentivo in quanto questo è subordinato al riconoscimento della qualifica in esercizio e alla stipula del contratto di incentivazione. Per il solo ritiro del biometano, è ammesso l'inserimento in graduatoria degli impianti fino al 100% della quantità massima annua ritirabile. Viene precisato che una volta che l'impianto è stato inserito nella graduatoria stimata dell'anno N come avente diritto al ritiro del biometano, il ritiro sarà comunque garantito dal GSE fino al 30 settembre dell'anno N+1 (fine anno termico), anche laddove l'impianto in questione, a causa dell'inserimento in graduatoria di nuovi impianti, dovesse superare il limite del 100% della quantità massima annua ritirabile.
- gli impianti pertinenti e gli incrementi di capacità produttiva, per i quali sono state inserite delle ulteriori precisazioni riguardo l'inserimento in graduatoria.

Attestazione dei costi di realizzazione degli impianti pertinenti e definizione della tipologia di società di revisione necessaria ad attestare tali costi (par. 2.3.4)

Per agevolare il Produttore nella dimostrazione del sostenimento del costo di realizzazione dell'impianto pertinente, in caso di presenza di più soggetti che partecipano al costo, sono state descritte due possibili modalità. Il Produttore può partecipare al costo di realizzazione dell'impianto pertinente tramite:

- l'acquisto di alcune parti dell'impianto che vengono conferite ad un soggetto terzo che ha la titolarità dell'impianto pertinente;
- la ricezione e contabilizzazione delle fatture emesse nei suoi confronti da parte di un soggetto terzo definito "General contractor" che si occupa della realizzazione dell'impianto pertinente e ne rimane titolare.

Oltre alle modalità sopra riportate, non sono escluse ulteriori modalità di partecipazione all'investimento che consentano la puntuale individuazione del costo di realizzazione sostenuto dal Produttore in ogni caso attestato dalla relazione della società di revisione. È stata specificato che le società di revisione alle quali fare riferimento per l'attestazione del costo devono essere iscritte nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010.

Precisazioni sulle modalità di modifica della convenzione sull'incentivo elettrico in caso di riconversioni parziali (par. 2.5.3)

Per i casi di riconversione parziale degli impianti a biogas che beneficiano di incentivi per l'energia elettrica prodotta, ai fini della corretta gestione commerciale del contratto di incentivazione all'energia elettrica in essere, è stato specificato che il Produttore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio a seguito della riconversione parziale, un'istanza di modifica.

È stato inoltre specificato che in ogni momento il Produttore potrà trasformare la riconversione parziale in totale destinando tutta la produzione di biogas all'*upgrading e, quindi, alla* produzione di biometano, provvedendo ad informarne il GSE nel caso in cui il passaggio avvenga prima della scadenza del periodo di incentivazione all'energia elettrica.

CAPITOLO 3 - PRECISAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO

Pubblicazione dell'elenco delle materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati come allegato alle Procedure Applicative (par. 3.1)

L'elenco delle materie prime, integrato con alcune precisazioni, non è più presente all'interno delle Procedure Applicative ma ne costituisce un allegato esterno (Allegato A) da scaricare separatamente nella sezione Documenti del sito del GSE. Questa modifica consente di poter aggiornare con maggiore tempestività l'elenco delle materie prime "avanzate", il cui utilizzo permette di accedere alle incentivazioni previste dagli articoli 6 e 7 del Decreto.

Sostenibilità (par. 3.2)

Il paragrafo relativo alla sostenibilità del biometano e dei biocarburanti è stato aggiornato sulla base dei contenuti del nuovo decreto MATTM del 14 novembre 2019 "Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi" che abroga il previgente decreto 23 gennaio 2012.

Contratti di fornitura (par. 3.3)

Sono state introdotte alcune precisazioni inerenti i contratti di fornitura e sono stati ridotti gli elementi necessari che devono essere presenti nei contratti di fornitura, limitandoli a quelli previsti dal Decreto. Inoltre qualora tali elementi non siano esplicitamente presenti all'interno dei contratti, possono essere forniti attraverso della documentazione integrativa specifica.

Il mercato del GME e le contrattazioni bilaterali dei CIC (par. 3.5)

È stato introdotto un nuovo paragrafo riguardante il mercato gestito dal GME e le contrattazioni bilaterali dei CIC.

CAPITOLO 4 - QUALIFICA DEGLI IMPIANTI

Precisazioni relative alla modifica della data prevista di entrata in esercizio e alla richiesta di qualifica in esercizio o comunicazione di entrata in esercizio (par. 4.4.3 e 4.5)

Con riferimento agli impianti di produzione di biometano sono state inserite delle precisazioni relative:

- la modalità con cui comunicare al GSE la modifica della data prevista di entrata in esercizio nel caso di impianto qualificato a progetto che abbia richiesto il ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi a partire dalla data di entrata in esercizio (par. 4.4.3);
- la data di decorrenza del periodo di incentivazione nei casi di richiesta di qualifica in esercizio o comunicazione di entrata in esercizio pervenuta al GSE in data successiva al 31/10 (par. 4.5).

CAPITOLO 5 - CONTRATTO GSE-PRODUTTORE

Stipula dei contratti con il GSE (par. 5.3.1 e 5.4)

È stato esplicitato che prima del perfezionamento del contratto di incentivazione con il Produttore di biometano avanzato o di biocarburanti avanzati diversi dal biometano vi è una fase di registrazione sull'RNA da parte del GSE. Inoltre è stato specificato che il momento in cui il contratto si intende perfezionato è al ricevimento da parte del Produttore del contratto controfirmato dal GSE.

Rinuncia al ritiro del biometano a seguito dell'ottenimento della qualifica a progetto (par. 5.3.2)

È previsto che il Produttore a valle dell'ottenimento della qualifica a progetto abbia la facoltà di modificare la sua scelta riguardo al ritiro del biometano da parte del GSE. Nel caso in cui in fase di richiesta di qualifica a progetto abbia optato per:

- il ritiro del biometano, potrà presentare la rinuncia al ritiro compilando ed inviando il modello allegato al provvedimento di qualifica sempreché non abbia già stipulato la lettera di intenti;
- non avvalersi del ritiro, potrà modificare tale scelta nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto o successivamente all'ottenimento della stessa, secondo le modalità indicate al paragrafo 8.3.

Modifica dei tempi previsti per l'invio e l'aggiornamento della lettera d'intenti (par. 5.3.2.2)

È stato definito che il Produttore potrà inviare la lettera d'intenti non prima di 120 giorni rispetto alla data presunta di entrata in esercizio. Il Produttore, nel caso in cui non sia in grado di avviare le immissioni in rete secondo la data comunicata nella lettera di intenti, dovrà comunicare al GSE le motivazioni del ritardo e la nuova data di avvio prevista. L'informativa di rettifica potrà essere presentata al GSE, al più, una sola volta, salvo cause di forza maggiore, entro la data di entrata in esercizio riportata nella lettera di intenti. La suddetta data potrà essere posticipata al massimo di 90 giorni rispetto alla precedente indicazione.

Il Produttore è tenuto a comunicare al GSE l'avvio dell'immissione in rete entro 7 giorni dalla data di entrata in esercizio indicata nella lettera di intenti. Nel caso in cui la comunicazione di rettifica della data prevista di entrata in esercizio (rispetto a quella riportata nella lettera di intenti) ovvero la comunicazione di avvio dell'immissione in rete, non rispettino i vincoli temporali sopra rappresentati, la lettera di intenti non produrrà effetti. Qualora le tempistiche non siano rispettate, il ritiro del biometano da parte del GSE potrà essere avviato solo a seguito dell'ottenimento della qualifica in esercizio dell'impianto.

CAPITOLO 6 - DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

Precisazioni sui punti di misura indicati nelle configurazioni e sugli strumenti di misura (par. 6.1)

Viene chiarito che il concetto di Punto di Misura è teorico e potrebbe differire da quello fisico su cui sono posizionati i misuratori. Tale scelta è necessaria per poter trattare tutte quelle casistiche per cui una specifica grandezza, utile alla determinazione degli incentivi, è rilevata attraverso una serie di differenti contatori. Si evidenzia, inoltre, che la misura della quantità non può essere effettuata tramite l'utilizzo della pesa in quanto deve essere garantita la misura in continuo così come previsto dalla Delibera 64/2020 R/GAS. Infine i misuratori previsti nelle configurazioni devono essere dotati di sistemi antifrode.

Tolto il riferimento esplicito alla Società di scopo in caso di Produttore e distributore dello stesso Soggetto giuridico (par. 6.1)

È stato eliminato il riferimento esplicito alla necessità di creare una società di scopo quando il distributore e il Produttore sono lo stesso Soggetto giuridico. In questo caso sono stati esplicitati i documenti che deve fornire il Produttore in luogo delle fatture per attestare l'immissione in consumo nei trasporti.

Gestione delle rettifiche relative alle misure del biometano (par. 6.1)

Viene precisato che per quanto riguarda le misure trasmesse dal trasportatore/distributore la gestione delle rettifiche avverrà secondo quanto previsto dal Codice di Rete SNAM pertanto la misura verrà acquisita fino ad un massimo di cinque anni dal periodo di competenza

Precisazioni sul calcolo dell'energia incentivabile (par. 6.1)

Viene esplicitato che come previsto dal Decreto nel calcolo dell'energia incentivabile per le diverse configurazioni sarà sempre considerato il quantitativo di biometano sostenibile indicato nel certificato di sostenibilità, seppure non esplicitamente riportato negli algoritmi di calcolo.

Modifiche alle configurazioni che prevedono la liquefazione del biometano (par. da 6.1.5 a 6.1.9 e par. 6.1.12):

Nelle configurazioni che prevedono la liquefazione del biometano sono stati introdotti ulteriori punti di misura per evitare doppi conteggi dell'energia incentivabile dovuti a ricircoli del biometano e sono stati conseguentemente modificati gli algoritmi di calcolo dell'energia incentivabile.

In caso di configurazioni impiantistiche differenti, o di minore complessità, rispetto a quelle rappresentate in Procedura, il GSE valuterà caso per caso, nel corso dell'istruttoria di qualifica dell'impianto di produzione, le grandezze che risulta effettivamente opportuno rilevare. Ovvero, in determinate casistiche potrebbe essere superfluo rilevare talune grandezze ove non determinanti ai fini della corretta quantificazione dell'energia incentivabile (ad esempio la misura della qualità in corrispondenza di alcune linee di ricircolo del biometano potrebbe non essere richiesta in determinate configurazioni). In tale ambito verrà conseguentemente definito l'algoritmo di calcolo dell'energia incentivabile. Al fine di avere una valutazione preliminare da parte del GSE, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, è necessario presentare una richiesta di qualifica a progetto.

Nuova configurazione (par. 6.1.6)

È stata introdotta la configurazione 5 bis che prevede la connessione diretta dell'impianto di liquefazione al distributore di gas naturale per i trasporti.

Precisazioni sul metodo di calcolo del corrispettivo mensile per il ritiro del biometano (par. 6.5)

È stato specificato tramite l'introduzione dell'algoritmo di calcolo, che quanto corrisposto al Produttore su base mensile è una media ponderata con le quantità dei prezzi di vendita del biometano sul mercato.

CAPITOLO 7 - RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI

Modalità di riconoscimento dell'incentivo ai Produttori (par. 7.2.1 e 7.3)

Sono state effettuate delle modifiche al processo interno di riconoscimento dell'incentivo che consentiranno di corrispondere il 100% dell'incentivo spettante al Produttore in tempi più rapidi rispetto al precedente processo.

Pertanto sono state apportate delle modifiche alle tempistiche di pagamento dell'incentivo spettante al Produttore in caso di copertura parziale delle somme spettanti.

Tempistiche di invio delle autodichiarazioni per i biocarburanti avanzati diversi dal biometano (par. 7.3)

Sono state modificate le tempistiche per l'invio delle autodichiarazioni relative ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Il Produttore deve inviare l'autodichiarazione dei quantitativi prodotti e consegnati ai Soggetti Obbligati entro il giorno 10 del mese successivo alla fine del trimestre, mentre il Soggetto Obbligato deve confermare l'eventuale immissione in consumo di tali quantitativi tra il giorno 20 e la fine del mese successivo alla fine del trimestre.

Nuovi paragrafi sull'avvio del riconoscimento degli incentivi e del ritiro del biometano (par. da 7.4.1 a 7.4.4)

Sono stati introdotti dei paragrafi per descrivere le attività che deve svolgere il Produttore nelle fasi successive alla stipula dei contratti con il GSE per il riconoscimento degli incentivi e del ritiro del biometano. In particolare, con riferimento al biometano si specifica che ai fini dell'ottenimento dell'incentivo è necessario che il GSE disponga di tutti i contratti di fornitura stipulati tra il Produttore, gli eventuali intermediari e i distributori di gas naturale, affinché la catena di consegna del biometano fino al consumo sia completa. Oltre ai contratti di fornitura, per ogni impianto di distribuzione di gas naturale utilizzato per l'immissione in consumo del biometano nei trasporti, il Produttore dovrà inviare la licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane con la quale viene assegnato il Codice Ditta al titolare/gestore dell'impianto di distribuzione.

CAPITOLO 8 - MODIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI INCENTIVATI

Cambio di configurazione di immissione in consumo nei trasporti (PAR. 8.1)

È stato specificato che non deve essere gestita con un'istanza di gestione esercizio a consuntivo il passaggio dalla configurazione 1 alla 9, e viceversa, e il passaggio dalla configurazione 2 alla 10, e viceversa, poiché non costituiscono una modifica della configurazione tecnica dell'impianto. Tale passaggio va gestito come una modifica di natura commerciale.

Istanza di gestione esercizio a consuntivo (par. 8.1)

Sono state esplicitate ulteriori casistiche per le quali è necessario presentare l'istanza di gestione esercizio a consuntivo quali:

- passaggio da riconversione parziale a riconversione totale, in conformità a quanto previsto al paragrafo 2.5.3;
- la realizzazione e/o l'utilizzo di nuovi impianti di liquefazione del biometano, non pertinenti all'impianto di produzione, pur mantenendo invariata la configurazione di immissione in consumo;
- nei casi di "ritiro parziale" la modifica delle percentuali, sul totale prodotto, del biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi e del biometano destinato a configurazioni extra-rete, pur mantenendo invariate le configurazioni di immissione in consumo.

Modifiche di natura commerciale (par.8.3)

Sono stati esplicitati ulteriori casi di modifiche di natura commerciale, quali:

- l'attivazione del ritiro del biometano da parte del GSE attraverso il passaggio dalla configurazione 1 alla configurazione 9 o il passaggio dalla configurazione 2 alla configurazione 10;
- la revoca dell'opzione di ritiro del biometano da parte del GSE attraverso il passaggio dalla configurazione 9 alla configurazione 1 o il passaggio dalla configurazione 10 alla configurazione 2;
- la comunicazione di modifiche, aggiornamenti o rinnovi del certificato di conformità dell'azienda rilasciato al Produttore dall'organismo di certificazione.

Contratti di approvvigionamento delle materie prime (par.8.3)

È stata introdotta una semplificazione riguardante i contratti di approvvigionamento delle materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano che prevede che successivamente all'ottenimento della qualifica non è necessario l'invio degli aggiornamenti di tali contratti qualora non comportino un incremento della capacità produttiva dell'impianto. Tali contratti vanno in ogni caso conservati e presentati qualora richiesti espressamente dal GSE.

CAPITOLO 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Controlli documentali del GSE (par. 9.3)

È stato introdotto un paragrafo sui controlli documentali del GSE, nel quale vengono specificati i controlli che il GSE effettua a campione sull'attestazione dell'immissione in consumo nei trasporti del biometano, sulla sostenibilità e sull'approvvigionamento delle materie prime.

CAPITOLO 10 - ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Note di credito (par. 10.3)

Nel caso in cui un Soggetto Obligato risultasse a credito in fase di acconto non si provvederà all'emissione di note di credito in quanto tali crediti saranno portati a compensazione delle somme da questi dovute per le successive fatturazioni. In fase di conguaglio continua ed essere prevista l'emissione delle eventuali note di credito.

Modifica delle modalità di calcolo dei conguagli per gli oneri di ritiro CIC e le differenze di ritiro ed eliminazione dei conguagli successivi al primo (par. 10.3)

Sono state modificate le modalità di determinazione dell'importo da conguagliare ai Soggetti Obligati per gli oneri di ritiro CIC e le eventuali differenze di ritiro del biometano. Nei limiti del relativo obbligo avanzato, l'importo dovuto da ogni Soggetto Obligato è maggiorato del 5% al fine di evitare conguagli successivi al primo. Eventuali eccedenze rispetto agli importi necessari a coprire l'incentivo spettante ai Produttori per l'anno precedente verranno utilizzate dal GSE per ridurre gli oneri di ritiro dei CIC da fatturare ai Soggetti Obligati negli anni successivi. Eventuali eccedenze rispetto agli importi necessari a coprire le differenze di ritiro del biometano verranno utilizzati dal GSE per ridurre gli oneri di ritiro dei CIC da fatturare ai Soggetti Obligati negli anni successivi.

Si specifica che la percentuale del 5% potrà essere rivista anche sulla base delle eccedenze che verranno riscontrate dal GSE.

Possibili variazioni degli importi dovuti da un Soggetto Obligato a seguito di autodichiarazioni tardive o di rettifiche avvenute dopo il conguaglio, daranno luogo all'emissione di fatture o note di credito solo rispetto al singolo Soggetto.

Sono stati eliminati tutti i conguagli successivi al primo.

Mancata restituzione di quanto corrisposto dai Soggetti Obligati ai quali viene risolto il contratto (par. 10.3)

È stato specificato che gli eventuali importi relativi agli oneri di ritiro CIC o alle differenze di ritiro versati dal Soggetto Obligato al quale successivamente viene risolto il contratto non verranno rimborsati e saranno utilizzati dal GSE a copertura degli incentivi spettanti ai Produttori.

Limite per emissione fatture o note di credito relative ai conguagli (par. 10.3)

Si è introdotto un limite riguardo all'emissione di fatture o note di credito relative ai conguagli sull'incentivo e sulla regolazione delle differenze di ritiro che prevede di non emetterne per importi inferiori a cinque euro.

Aggiornamento scadenza fatture (par. 10.3)

È stato portato a 30 giorni il tempo di scadenza per il pagamento delle fatture emesse nei confronti dei Soggetti Obbligati.

CAPITOLO 11 - DEFINIZIONI

Precisazioni sul biometano prodotto da processi di metanazione dell'idrogeno (par.11.2)

In caso di produzione di biometano attraverso processi di metanazione dell'idrogeno, sono state specificate le modalità di attestazione che la produzione di idrogeno avvenga mediante l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Stoccaggio del biometano liquido (par.11.7)

È stato escluso lo stoccaggio del biometano liquido dal perimetro dell'impianto di liquefazione.

CAPITOLO 12 - ALLEGATI

Documentazione da fornire per gli impianti pertinenti (par. 12.1.3)

Sono state inserite alcune modifiche relative alla documentazione attestante i costi di realizzazione degli impianti di distribuzione o di liquefazione "pertinenti", da fornire al GSE in fase di richiesta di qualifica in esercizio o di comunicazione di entrata in esercizio.

Documentazione per la definizione della data di entrata in esercizio (par. 12.1.4)

Sono state inserite alcune modifiche relative alla documentazione attestante la data di entrata in esercizio nel caso di impianto di produzione di biometano non connesso alle reti con l'obbligo di connessione di terzi e nel caso di impianto di produzione di biometano in configurazione mista, da fornire al GSE in fase di richiesta di qualifica in esercizio o di comunicazione di entrata in esercizio.

Contenuti e documenti per le autodichiarazioni dei Produttori (par. 12.5 e 12.6)

Sono state apportate alcune modifiche ai contenuti e ai documenti da presentare per le autodichiarazioni dei Produttori di biometano e di biocarburanti avanzati. Tra di esse si segnala che l'invio delle fatture attestanti la vendita del biometano agli intermediari o ai titolari/gestori dei distributori di gas naturale è necessaria solo in caso di richiesta da parte del GSE.